



LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ZONA 2023-2025

Sommario

Premessa.....	2
1. Quadro normativo/pianificazioni e programmazioni/fonti di finanziamento	2
1.1 Quadro normativo	2
1.2 Pianificazioni nazionali e regionali	2
2. La pianificazione nel triennio 2023-2025	4
2.1 Finalità dei Piani di Zona.....	4
2.2 Le aree di intervento del Piano di Zona.....	4
2.3 Gli obiettivi della pianificazione di zona.....	4
2.3.1 Obiettivi di Sistema	5
2.3.2 Obiettivi Tematici.....	5
2.4 La governance del Piano di Zona	6
2.4.1 Responsabilità e titolarità	6
2.4.2 Modalità di partecipazione e coordinamento.....	7
2.5 Procedure per la gestione associata delle funzioni.....	9
2.6 I contenuti dei Piani di Zona	10
2.6.1 Gli interventi oggetto di programmazione.....	10
2.6.2 La durata e la struttura dei Piani di Zona.....	12
I. La durata del Piano di Zona.....	12
II. La struttura del Piano di Zona	12
2.7 Il monitoraggio e la valutazione del Piano di Zona	15



Premessa

Si ritiene utile indicare sin da subito gli strumenti che la Regione del Veneto intende fornire ai territori per la pianificazione di zona:

- Documento contenente le Linee guida per la predisposizione del Piano di Zona per la triennalità 2023-2025;
- Formulario per la redazione del Piano di Zona triennale (Allegato B);
- Formulario per l'elaborazione di un documento attuativo annuale del Piano di Zona, che si compone di: una parte dedicata alla raccolta di dati di monitoraggio relativi all'annualità precedente e una dedicata alla programmazione annuale (Allegato C).

1. Quadro normativo/pianificazioni e programmazioni/fonti di finanziamento

Per quanto concerne le politiche sociali e socio-sanitarie la normativa si presenta in continua evoluzione. Fermo restando quanto inserito nella precedente DGR n. 426/2019, il quadro normativo è così aggiornato:

1.1 Quadro normativoLivello nazionale

- Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
- Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Livello regionale

- L.R. n. 18 del 16 maggio 2019 (BUR n. 51/2019) - Testo vigente “Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 *“piano socio sanitario regionale 2019-2023”*”;
- L.R. n. 38 del 10 settembre 2019 (BUR n. 103/2019) - Testo vigente “Norme sulla prevenzione e cura del *disturbo da gioco d'azzardo patologico*”;
- L.R. n. 52 del 23 dicembre 2019 (BUR n. 150/2019) - Testo vigente “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 *“norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”*”
- L.R. n. 1 del 24 gennaio 2020 “Disposizione di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali”;
- L.R. n. 20 del 28 maggio 2020 “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”;
- L.R. n. 5 del 4 marzo 2022 *“Istituzione del sistema informativo lavoro e sociale (SILS)”*
- L.R. n. 12 del 27 maggio 2022, n. 12 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di *politiche sanitarie e di politiche sociali*”;
- L.R. n. 16 del 5 luglio 2022 *“Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale”*.

1.2 Pianificazioni nazionali e regionali

Si richiamano, di seguito, le principali pianificazioni di recente approvazione:

- Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;
- Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023;



- Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024¹;
- Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021- 2023;
- PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “Italia domani”;
- Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione (in particolare PON Inclusione REACT EU);
- Programma Operativo I relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
- Atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi di contrasto alla povertà 2021-2023;
- Programma 2022-2024 degli interventi della Regione del Veneto a favore della famiglia;
- Piano triennale per le dipendenze 2020-2022;
- Programma Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) e Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027.

Il Piano di Zona, per la sua natura, è la ricomposizione delle pianificazioni attive ai diversi livelli, non solo quello nazionale e regionale, ma anche locale.

1.3 Fonti di finanziamento

A partire dalla logica del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 per il finanziamento del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali inclusi i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), si riportano le seguenti fonti:

Livello europeo

- Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF)
- Fondo Sociale Europeo (FSE/FSE+)
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)
- Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)

Livello nazionale

- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali
- Fondo Nazionale per la non autosufficienza/Vita indipendente
- Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Dopo di Noi)
- Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità
- Fondo per l’Alzheimer e le demenze
- Fondo ministeriale caregiver familiare
- Fondo Nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale
- Fondo Politiche per la famiglia
- Fondo per le politiche giovanili
- Fondo per le politiche relative ai Diritti e alle Pari Opportunità
- Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico – Fondi autismo 2020-2022

Livello regionale

- Fondo Regionale per le politiche sociali
- Fondo Regionale per la non autosufficienza

¹ Intesa sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 3 agosto 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e di riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024.



- Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili
- Fondo Sanitario Regionale

Livello Ambito/Comunale

- Fondi Comunali
- Altri fondi connessi a progettazioni locali

2. La pianificazione nel triennio 2023-2025

2.1 Finalità dei Piani di Zona

La Regione del Veneto riprende e conferma le finalità enunciate nelle DGR n. 426/2019 e DGR n. 1252/2020:

- a. l'**integrazione** nelle sue diverse declinazioni: istituzionale, settoriale, gestionale e operativa;
- b. i processi di **armonizzazione**, ai sensi dell'art. 26, co. 8 della L.R. n. 19/2016, nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi, tenendo conto delle ultime evoluzioni normative, nell'obiettivo di assicurare il rispetto dei livelli essenziali sia in ambito sociale che socio-sanitario;
- c. l'implementazione di iniziative volte allo sviluppo di un **welfare di comunità** con la partecipazione dei diversi soggetti attivi nei territori, secondo un approccio che valorizzi le buone prassi sperimentate;
- d. il coinvolgimento attivo e responsabile delle persone e delle famiglie nei processi di presa in carico e inclusione secondo il principio della **generatività**.

Queste finalità sono da interpretare, nella programmazione triennale, come un "ponte" verso il sistema che si determinerà in attuazione delle normative e delle programmazioni settoriali in corso.

2.2 Le aree di intervento del Piano di Zona

Il Piano di Zona mantiene un'articolazione per aree di intervento come già previsto nella DGR n. 426/2019, fatto salvo quanto, di volta in volta, diversamente specificato:

- famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani
- persone anziane
- persone con disabilità
- dipendenze
- salute mentale
- inclusione sociale²

Al fine di evitare un eccessivo frazionamento tra le aree di intervento e promuovere la capacità di gestire le multi-problematicità nella risposta al cittadino, all'interno del Piano dovranno essere esplicitate le modalità con cui si intende realizzare:

- l'integrazione tra le diverse aree di intervento nella fase di programmazione;
- l'integrazione degli interventi previsti nelle diverse aree nelle fasi di gestione e valutazione.

2.3 Gli obiettivi della pianificazione di zona

Con riferimento alle aree di intervento di cui al paragrafo precedente, si indicano, qui di seguito, gli obiettivi

² L'area povertà e inclusione sociale già prevista dalla DGR n. 426/2019 e dalla DGR n. 1252/2020 viene rinominata area Inclusione sociale.



di pianificazione che si suddividono in:

- Obiettivi di sistema
- Obiettivi tematici

2.3.1 Obiettivi di Sistema

Si definiscono alcuni macro obiettivi finalizzati a rafforzare assetti strutturali e organizzativi, nonché modalità e approcci di intervento che, nella maggior parte dei casi, costituiscono livello essenziale di prestazione:

- Potenziamento del servizio sociale professionale (LEPS)
- Supervisione del personale dei servizi sociali (LEPS)
- Servizi sociali per le dimissioni protette (LEPS)
- Potenziamento dei servizi sociali
- Promozione della presa in carico multidisciplinare (LEPS)
- Potenziamento delle reti territoriali
- Pronto intervento sociale (LEPS)

2.3.2 Obiettivi Tematici

Come già anticipato i territori sono chiamati a dare attuazione agli obiettivi specifici degli atti di programmazione regionali adottati e in via di definizione di ogni area, che si elencano qui di seguito:

- **Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani:** Deliberazione del Consiglio Regionale n. 111 del 26 luglio 2022 “Programma 2022-2024 degli interventi della Regione del Veneto a favore della famiglia. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 44)”.
- **Persone anziane:** DGR n. 996 del 9 agosto 2022 “Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area anziani con aggiornamento dei fabbisogni e della programmazione. Deliberazione n. 73/CR/2022”.

DGR n. 682 del 7 giugno 2022 “Approvazione degli indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, ai sensi del decreto interministeriale del 28 dicembre 2021”.

DGR n. 1119 del 13 settembre 2022 “Approvazione del Piano triennale regionale (2021-2023) del "Fondo per l'Alzheimer e le demenze" e definizione degli aspetti operativo-organizzativi”.

- **Persone con disabilità:** DGR n. 912 del 26 luglio 2022 “Aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità. Deliberazione n. 63/CR/2022”.

DGR n. 1254 del 1° settembre 2020 di approvazione degli Indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Legge 112/2016. cd. Dopo di Noi”.

- **Dipendenze:** DGR n. 911 del 9 luglio 2020 “Approvazione del Piano Triennale per la Dipendenze 2020-2022” (ha subito un’estensione temporale sino al 2023 mediante DGR n. 317 del 29 marzo 2022) e DGR n. 651 del 1° giugno 2022 “Riquilificazione e aggiornamento del Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto e budget triennale per il pagamento dei LEA per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024”.

- **Salute mentale:** DGR n. 371 del 8 aprile 2022 “Definizione modello organizzativo e gestionale dell'area salute mentale”.



- **Inclusione sociale:** DGR n. 593 del 20 maggio 2022 “Atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi di contrasto alla povertà 2021-2023”.

2.4 La governance del Piano di Zona

2.4.1 Responsabilità e titolarità

La titolarità per la formulazione del Piano di Zona è definita considerando le responsabilità che i diversi attori istituzionali hanno sulle materie oggetto di programmazione locale. Sono identificati i seguenti soggetti istituzionali responsabili del Piano di Zona:

I. Regione del Veneto

La Regione svolge funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo, monitoraggio e valutazione dell’attuazione sul territorio delle politiche regionali in materia di tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria. La Regione ha stabilito, in particolare, la partecipazione delle amministrazioni locali alla programmazione regionale attraverso la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria (art. 2, co. 4 della L.R. n. 56/1994 e art. 113 della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001).

II. ATS/Comuni

I Comuni, ricompresi nei Distretti delle Aziende ULSS (art. 26, co. 1 della L.R. n. 19/2016) sono rappresentati dai Comitati dei Sindaci di Distretto (art. 26, co. 4 L.R. n. 19/2016) a cui spetta la titolarità delle funzioni concernenti la programmazione degli interventi sociali a livello locale.

Con riferimento agli assetti organizzativi definiti dalla L.R. n. 19/2016 e ripresi anche nel PSSR 2019-2023, si ritiene di dover richiamare sul punto quanto previsto dal Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020 e confermato dall’Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 per poter assicurare i necessari coordinamenti tra gli organismi di rappresentanza: Comitato dei Sindaci di Distretto ed Ente Capofila dei Comuni ricompresi negli ATS.

È infatti la programmazione dei servizi e degli interventi per il contrasto alla povertà che indica quali titolari di fondi e funzioni i 21 Ambiti territoriali istituiti ai fini dell’attuazione del D. Lgs. n. 147/2017 e coordinati da un Ente Capofila.

Il ruolo dell’ATS è riconosciuto e valorizzato anche in altre programmazioni nazionali, a questo proposito, si richiama il PNRR - Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare alla Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” che considera gli ATS destinatari delle risorse, con un ruolo di soggetti attuatori responsabili e titolari di una molteplicità di progettualità.

In questa direzione si muove anche la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, laddove all’art. 1 comma 160 indica: “[...]i LEPS sono realizzati dagli ATS di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147”.

III. Azienda ULSS

Le Aziende ULSS partecipano al processo di pianificazione territoriale, garantendo supporto tecnico ed organizzativo tramite gli Uffici di Piano, contribuendo alla ricognizione dei bisogni, perseguendo lo sviluppo della rete dell’assistenza territoriale nell’obiettivo di garantire l’integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie territoriali ed ospedaliere e favorendo la continuità delle cure in un quadro di ricomposizione e ottimizzazione delle risorse provenienti dalle reti formali e informali e più in generale dalla comunità locale di riferimento.



IV. Altri soggetti

È raccomandato, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei Comitati dei Sindaci nel perseguire l'ottimizzazione del processo programmatico, il coinvolgimento dei seguenti attori istituzionali:

- Centri per l'Impiego
- Istituti scolastici
- Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER)
- Tribunali ordinari e Tribunale per i minori
- Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
- Comunità Montane
- INPS e INAIL
- le altre istituzioni pubbliche ritenute rilevanti rispetto al processo di programmazione.

V. Enti Terzo Settore e Parti sociali

Gli obiettivi della politica sociale del territorio possono essere perseguiti con maggior efficacia mediante il coinvolgimento dei vari soggetti attivi nella comunità locale, prevedendo la loro partecipazione, a vario titolo, nella programmazione, nella progettazione, nel finanziamento e nella realizzazione degli interventi del sistema integrato territoriale. La legislazione sia nazionale che regionale prevede l'impegno degli enti locali e delle regioni nel riconoscere e agevolare il ruolo/responsabilità e la partecipazione attiva dei vari soggetti e delle parti sociali della comunità locale. Questo non solo per garantire legittimazione alle scelte e maggiore condivisione delle risorse necessarie alla loro attuazione, ma come sostanziale applicazione del principio che l'intera comunità è chiamata a rendersi responsabile del proprio sviluppo, in una logica di sussidiarietà e condivisione a diversi livelli. Il Piano di Zona costituisce, quindi, il termine di riferimento, territoriale e istituzionale, nei confronti degli Enti del Terzo Settore, tenuto conto delle innovazioni introdotte dalla riforma (D.Lgs. n. 117/2017), per il loro coinvolgimento e coordinamento. L'attivazione dei processi partecipativi è promossa e garantita dalla Conferenza dei Sindaci e dai Comitati dei Sindaci di Distretto non solo come strategia di valorizzazione dei soggetti attivi, ma anche e, soprattutto, come condizione strutturale e strategica per facilitare l'incontro delle responsabilità e ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili nel territorio.

Per quanto riguarda il coinvolgimento degli ETS si rinvia all'istituto della co-programmazione introdotto dall'art. 55 del D.Lgs. n.117/2017 e, in relazione a questo, si richiama anche la DGR n. 704 del 4 giugno 2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) cui compete la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS medesimo, ai fini di una omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del Registro stesso.

2.4.2 Modalità di partecipazione e coordinamento

Nell'indicare le funzioni e le caratteristiche della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS e del Comitato dei Sindaci di Distretto, nelle diverse fasi dell'elaborazione e attuazione dei Piani di Zona di Distretto, si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale, nello specifico: L.R. n. 19/2016, DGR n. 1306/2017, DGR n. 199/2018, DGR n. 426/2019 e DGR n. 1252/2020.

I. Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS

Il processo per l'elaborazione del Piano di Zona è promosso dall'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci, sulla base delle linee di indirizzo e coordinamento strategiche definite a tal fine dalla Conferenza dei Sindaci, d'intesa con l'Azienda ULSS per gli interventi sociali e socio-sanitari (art. 19 della Legge n. 328/2000; art.118, co. 2 della L.R. n. 11/2001 e DGR n. 199/2018 - Allegato A). La Conferenza, inoltre, provvede



all'armonizzazione dei Piani di Zona dei Distretti e all'invio alla Regione, per gli adempimenti di competenza (art. 26, co. 8 della L.R. n. 19/2016 e art. 8, co. 2 della L.R. n. 56/1994). L'organo di governo politico, che ha una visione complessiva del Piano di Zona, è costituito dall'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci; la Direzione Generale dell'Azienda ULSS contribuisce a tale processo attraverso il Direttore dei Servizi Socio-sanitari "per un miglior coordinamento dei servizi sociali sul territorio" (art. 26, co. 7 della L.R. n. 19/2016) al fine di assicurare, tramite i suoi uffici e servizi, tutte le attività connesse alla definizione, implementazione e monitoraggio dei Piani di Zona (DGR n. 1306 del 16 agosto 2017 - Allegato B).

II. Comitato dei Sindaci di Distretto

Il Comitato dei Sindaci di Distretto approva il Piano di Zona del Distretto.

Con riferimento al Distretto, si richiama l'art 26, co. 6 della succitata L.R. n.19/2016 in cui si prevede che: "[...] dove sono presenti più distretti, gli stessi vengono confermati e fanno riferimento ad un unico Comitato dei Sindaci".

Si sottolinea che, come previsto dall'art. 26, co. 8 della medesima legge "i Piani di Zona vigenti alla data della sua entrata in vigore sono e saranno riferiti ai distretti di cui al comma 1 dell'art. 26 e vengono trasmessi per la necessaria armonizzazione alla Conferenza dei Sindaci di ciascuna Azienda ULSS" (DGR n. 1306 del 16 agosto 2017 Allegato B).

Il Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020, riprendendo e dando attuazione all'art. 21, co. 10 del D.Lgs. n. 147/2017, prevede l'articolazione territoriale del Tavolo regionale per la Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Questo operativamente coincide con il Comitato dei Sindaci di Distretto, assumendo la denominazione di Tavolo territoriale della Rete della protezione e dell'inclusione sociale.

L'assetto di governance qui descritto è confermato anche dall'Atto di programmazione regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023.

Come testé anticipato, il Direttore dei Servizi Socio-sanitari garantisce un supporto tecnico al Comitato dei Sindaci di Distretto nell'elaborazione del Piano di Zona; a tal fine si avvale della collaborazione del responsabile dei servizi sociali dell'ATS e di un gruppo tecnico costituito dai coordinatori dei vari Tavoli tematici e dal Direttore di Distretto, coordinato dall'Ufficio di Piano e presieduto dallo stesso Direttore dei Servizi Socio-sanitari.

III. Tavoli tematici di area di intervento

I Tavoli tematici rappresentano l'articolazione organizzativa attraverso la quale si realizza il coinvolgimento degli attori del territorio e si concretizza il processo di confronto territoriale; tali Tavoli sono definiti a livello di Comitati dei Sindaci di Distretto,

I Tavoli tematici consentono di dare una fotografia aggiornata dell'offerta esistente nei territori (in merito alle aree trattate), condividere l'analisi dei bisogni e individuare progettualità integrate da sviluppare o costruire.

Alla luce dell'esperienza maturata sinora, si ricordano alcuni elementi per migliorare l'apporto dei Tavoli al processo di pianificazione locale:

- rendere esplicito il livello di coinvolgimento proposto (consultazione, co-programmazione, concertazione, ecc.) ai diversi attori in gioco;
- adottare processi conoscitivi semplificati, costituendo gruppi di lavoro compatibili con l'approfondimento dell'area tematica di riferimento e attribuendo in modo chiaro le responsabilità operative;



- in considerazione del ruolo del servizio sociale professionale ai fini della presa in carico della persona e/o della famiglia in situazione di disagio nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, si raccomanda il coinvolgimento ai diversi tavoli della figura dell'assistente sociale.

Per quanto concerne la composizione e il perimetro tematico del Tavolo Inclusione sociale si prevede che sia coordinato dall'Ente Capofila dell'ATS e che, nella sua composizione ottimale, coinvolga, come già indicato nella DGR n. 1252/2020, i seguenti attori:

- coordinatore o suo delegato di ogni altro Tavolo tematico attivato
- componenti dell'Ufficio di Piano
- operatori del Nucleo Operativo di Ambito (N.O.A.)
- componente della Commissione tecnica territoriale
- Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
- referente del Centro per l'Impiego
- referente locale dell'Alleanza per il contrasto alla povertà o suo delegato
- referenti di ETS coinvolti nelle progettualità di inclusione sociale
- rappresentanti dei CAF
- altri attori pubblici e privati direttamente coinvolti nelle aree di contrasto alla povertà

Per quanto riguarda le modalità di selezione di questi partecipanti si rimanda a quanto indicato al paragrafo 2.6.2 al punto 1) nella sezione dedicata all'Attivazione e gestione dei processi partecipativi.

Il Tavolo, come indicato nelle precedenti linee guida (v. DGR n. 426/2019 e DGR n. 1252/2020), ha valenza trasversale a tutti gli altri Tavoli tematici, permettendo di rafforzare la dimensione dell'integrazione socio-sanitaria, socio-lavorativa e con le altre policy.

Data la sua peculiarità in termini di finalità e di organizzazione, il Tavolo Inclusione si occuperà non solo degli obiettivi tematici inerenti alla programmazione dei servizi e interventi per il contrasto alla povertà, ma anche degli obiettivi di sistema elencati al punto 2.3.1 del presente atto. Rimane fermo il fatto che gli obiettivi di sistema possono essere discussi e approfonditi anche negli altri Tavoli tematici qualora si ravvedano delle connessioni specifiche con i singoli obiettivi tematici. Sarà compito del coordinatore del Tavolo Inclusione raccogliere, sintetizzare e condividere quanto emerso negli altri Tavoli con i componenti di quello dedicato all'inclusione sociale.

2.5 Procedure per la gestione associata delle funzioni

In attuazione della normativa nazionale, la Regione del Veneto ha approvato nel 2012 la Legge n. 18 sull'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e nel 2013 ha predisposto il previsto piano di riordino territoriale (DGR n. 1417 del 6 agosto 2013). Questo riduce i livelli di gestione e programmazione, indicando l'ambito del Distretto come adeguato per l'esercizio associato delle funzioni comunali e stabilisce requisiti minimi, criteri di priorità e di finanziamento per le gestioni associate e per le fusioni di comuni, alle quali viene data priorità.

La L.R. n. 19/2016, che riorganizza il sistema socio-sanitario veneto, conferma il ruolo degli enti locali in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria e dedica l'art. 26 alle funzioni in materia di servizi sociali. In particolare, vengono definiti i Distretti (co. 1) e viene istituito il Comitato dei Sindaci di Distretto (co. 4) con l'indicazione dei compiti ad esso attribuiti, tra i quali l'elaborazione e l'approvazione del Piano di Zona di Distretto.



Il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, adottato con L.R. n. 48/2018, ribadisce questo aspetto e riconosce il Piano di Zona quale strumento di ricognizione dei bisogni per l'integrazione socio-sanitaria e per la ricomposizione e l'ottimizzazione delle risorse, provenienti dalle reti formali e informali e, più in generale, dal territorio.

Si sottolinea che il Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020³ e il recente Atto di programmazione regionale per il contrasto alla povertà 2021-2023, che si pone in continuità con il precedente piano, riconoscono l'Ambito territoriale sociale quale modalità organizzativa per una programmazione omogenea nel campo sociale, socio-sanitario e lavorativo.

In tale contesto, quindi, la gestione associata è uno strumento che i Comuni possono utilizzare per costruire e consolidare relazioni e alleanze, funzionali ad affrontare le sfide emergenti poste ai servizi, migliorandone l'offerta, e per governare uno sviluppo che travalichi i confini comunali, generando nuove identità territoriali.

Il percorso da compiere richiede lo sviluppo della cultura di rete. Ormai è una strada obbligata considerati, da un lato, i vincoli finanziari e normativi (a livello nazionale si richiamano, come nel paragrafo 2.4.1, il Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021-2023, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR e la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021) e, dall'altro, la crescente domanda di servizi da parte dei cittadini e delle imprese. Questo approccio richiede modalità e strumenti diversi per conoscere il territorio e le dinamiche che lo caratterizzano, forme di governance politica condivisa, lo sviluppo di una cultura della gestione basata sulla condivisione e sulla negoziazione, a livello sia politico che tecnico. Un lavoro in rete è richiesto non solo agli amministratori, ma anche al personale che, acquisendo maggiore specializzazione, dovrà mettersi a disposizione anche degli altri enti, aumentando nel contempo le competenze disponibili nell'intero territorio.

2.6 I contenuti dei Piani di Zona

2.6.1 Gli interventi oggetto di programmazione

I contenuti del Piano di Zona riguardano il sistema dei servizi sociali e dell'integrazione socio-sanitaria come definiti dall'art. 124 della L.R. n. 11/2001 che contempla tutte le attività aventi contenuto sociale, socioassistenziale e socio-educativo e, in particolare, gli interventi e i servizi indicati dall'art. 22 della Legge n. 328/2000, quelli socio-sanitari indicati dall'art. 3-septies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché quelli previsti dalla recente normativa nazionale in termini di livelli essenziali di prestazioni.

In estrema sintesi si richiamano:

- le aree di bisogno indicate dall'art. 22, co. 2 della Legge n. 328/2000 implicano: a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 328/2000, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e

³ Il Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020 è stato adottato con DGR n. 1504/2018 aggiornato con DGR n. 1193/2020.



delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

- i bisogni identificati dall'art 3-septies del D.Lgs. n. 502/1992, e successive modificazioni, sono quelli riguardanti l'esperienza quotidiana di molte persone e famiglie con gravi bisogni, che richiedono integrazione socio-sanitaria di diversa intensità nelle aree: a) materno infantile; b) anziani non autosufficienti; c) malati mentali; d) persone con disabilità; e) persone con problemi di dipendenza; f) persone con patologie a forte impatto sociale quali ad esempio l'HIV; g) persone nella fase terminale della vita; h) persone con inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
- l'art. 3-septies del D.Lgs n. 502/1992 indica anche, al comma 2, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
- l'art. 22, co. 4 della Legge n. 328/2000 indica le principali modalità di risposta sociale da garantire su scala zonale: a) il servizio sociale professionale e il segretariato sociale; b) il servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare; c) l'assistenza domiciliare; d) le risposte residenziali e semi-residenziali per soggetti con fragilità sociali; e) i centri di accoglienza residenziali diurni e residenziali a carattere comunitario.

Ad integrazione di quanto sopra richiamato e di quanto già indicato nella DGR n. 426/2019, in materia di normativa sul tema del contrasto alla povertà, si segnalano:

- il Decreto Interministeriale 22 ottobre 2021 di “Adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali”;
- il Decreto Interministeriale 30 dicembre 2021 di “Approvazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, e di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale relativo al triennio 2021-2023”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e di riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022- 2024. Rep. Atti n. 136/CU del 3 agosto 2022.

Infine si evidenziano tutti gli adempimenti che deriveranno dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, con particolare riferimento all'art. 1 commi 159 – 171.

I diversi problemi devono essere affrontati con una visione di ampio respiro, considerando globalmente i determinanti delle politiche di welfare idonee a favorire la socializzazione, l'inserimento lavorativo, l'integrazione sociale delle persone e delle famiglie, l'inclusione sociale delle persone immigrate, la partecipazione, i processi di aggregazione e di promozione della cittadinanza solidale, la qualità ambientale, il suo impatto positivo negli ambienti di vita, di lavoro e, più in generale, nei tempi di vita delle persone e delle famiglie.



2.6.2 La durata e la struttura dei Piani di Zona

I. La durata del Piano di Zona

Il Piano di Zona mira ad integrare la programmazione di medio periodo con quella di breve periodo, a tal fine, alla luce delle dinamiche in atto, si stabilisce una durata dello stesso di tre anni, prevedendo annualmente un documento attuativo.

Il Piano di Zona dovrà, quindi, presentare, a partire dall'analisi dei bisogni della popolazione e del sistema di offerta presente nel territorio, le prospettive per un triennio, declinando annualmente l'esplicitazione delle azioni di intervento e l'allocazione delle risorse economiche che sostengono l'attivazione e il mantenimento delle suddette azioni. Sono da considerare nel Piano di Zona strutture e presidi, interventi centralizzati e territoriali, progetti previsti nel periodo di programmazione considerato, sia pubblici che privati, includendo le azioni/interventi di consolidamento, sviluppo e miglioramento e di innovazione/sperimentazione.

II. La struttura del Piano di Zona

I territori sono chiamati ad elaborare, adottare e inviare:

- Il Piano di Zona triennale (2023-2025) la cui struttura prevede le sezioni qui di seguito riportate;
- Un documento attuativo (per tutte le aree tematiche) annuale che prevede: una parte dedicata al monitoraggio di quanto realizzato e una incentrata sulla programmazione, con un'attenzione particolare all'operatività⁴.

Il formulario per la redazione del documento di pianificazione triennale è contenuto nell'Allegato B della DGR e quello relativo al documento attuativo annuale nell'Allegato C.

1) Il Processo di costruzione del Piano di Zona

Specificare le azioni che hanno dato avvio al processo di costruzione del Piano di Zona e le modalità con cui ne è stata definita la struttura organizzativa, descrivendo la composizione degli organi di governo politico e tecnico del Piano, nonché l'articolazione dei Tavoli tematici, le responsabilità di gestione, la durata temporale del lavoro di programmazione e progettazione, i ruoli dei diversi soggetti coinvolti.

Qui di seguito alcune indicazioni operative (che valgono sia per il processo di costruzione sia per quello di implementazione del PdZ):

- vista la proposta di macro obiettivi di sistema, si promuove l'organizzazione di inter-tavoli e, all'interno di uno stesso Tavolo, di sotto-gruppi tematici specifici; questa modalità organizzativa si raccomanda in particolare per quelle tematiche che, seppur riferite a un'area specifica, richiedono un approccio multidisciplinare e integrato. A titolo d'esempio: la povertà educativa e il tema delle donne vittime di violenza, argomenti che rientrano nell'area di competenza Famiglia, infanzia, adolescenza, minori in condizioni di disagio, donne e giovani, ma hanno un carattere trasversale anche ad altre aree;
- il coordinamento dei diversi Tavoli tematici richiede competenze tecniche specifiche per ricoprire il ruolo in modo efficace;
- devono essere indicati i componenti (ente di appartenenza) di ogni Tavolo.

Nel formulario della pianificazione triennale è dedicata una sezione specifica alla descrizione del processo di costruzione del Piano 2023-2025.

⁴ Con tale documento si ottempera anche alle richieste informative contenute nell'Atto di programmazione regionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 relative al PAL (Programma di Attuazione Locale) per quanto concerne programmazione, gestione e rendicontazione del Fondo povertà.



Attivazione e gestione dei processi partecipativi

Le indicazioni qui di seguito riportate valgono sia per il processo di costruzione sia per quello di implementazione del PdZ.

Si richiede di specificare le modalità con cui sono stati selezionati i componenti dei diversi Tavoli.

Si precisa che, laddove i Tavoli debbano essere costituiti ex-novo o rinnovati/ampliati nella loro composizione, è richiesta l'attivazione di un'istruttoria pubblica per la manifestazione di interesse a partecipare ai processi di programmazione zonale. Questo al fine di garantire trasparenza nel processo di selezione dei soggetti coinvolti nei percorsi programmatori, nel rispetto delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore (articoli 55 -57 del D.lgs. 117/ 2017), adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, e delle Linee Guida ANAC n. 17 - Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022⁵.

La Regione dunque promuove e sostiene l'utilizzo degli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione, anche attraverso attività specifiche di accompagnamento e supporto.

Si sottolinea l'importanza di un raccordo tra i componenti degli ETS coinvolti nei Tavoli e gli organismi attivi sui medesimi temi a livello regionale e nazionale.

Si precisa che, per quanto sopra citato, i processi di co-programmazione e co-progettazione coinvolgono i soggetti iscritti al RUNTS (vedasi paragrafo 2.4.1, punto V). Per quanto riguarda altri soggetti a vario titolo interessati a partecipare ai Tavoli tematici, le modalità di coinvolgimento, concertazione e consultazione sono decise discrezionalmente dai territori, sempre nel rispetto della normativa vigente e dei principi della trasparenza e parità di trattamento.

Si richiede infine che, lungo tutte le fasi della pianificazione, vengano garantiti dei momenti informativi rivolti a tutte le realtà organizzate della società civile e alla cittadinanza.

2) Analisi di contesto

Si richiede, in questa sezione, di:

- fornire un quadro descrittivo della struttura della popolazione del territorio e delle caratteristiche territoriali che orientano e sostengono le scelte di programmazione (dimensione dei comuni, densità abitativa, presenza prevalente di aree rurali o urbane, ecc.);
- presentare un quadro descrittivo e sintetico delle risorse impiegate ad oggi per sostenere gli interventi, evidenziando l'articolazione territoriale del sistema di offerta e gli eventuali fattori e variabili di contesto che influenzano la capacità di risposta ai bisogni della popolazione. In correlazione, indicare le principali fonti di finanziamento come specificate al paragrafo 1.3, a cui si aggiungono e debbono essere tenuti in dovuto conto le compartecipazioni alla spesa da parte degli utenti e i contributi del privato sociale. La distribuzione delle fonti di finanziamento deve essere differenziata per aree di intervento;
- indicare la quota pro-capite che i Comuni versano all'Azienda ULSS distinguendo la quota per deleghe obbligatorie (specificando attività e servizi) e la quota per deleghe facoltative (specificando attività e servizi): riportare il dato in un'apposita tabella di dettaglio per Comune e Distretto di appartenenza.

Questa sezione sarà oggetto di una breve sintesi nel formulario dedicato alla pianificazione di zona triennale e di un allegato analitico a parte. Le informazioni riportate potranno essere aggiornate nel documento attuativo annuale.

⁵ Linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 12 agosto 2022.



3) Le scelte operative previste per il periodo di riferimento del Piano di Zona

Per ciascuna area tematica dovranno essere presentati in modo sintetico le azioni e gli interventi, includendo quelli consolidati, che si intende mantenere nel territorio, quelli già presenti da potenziare o riconvertire e quelli innovativi/sperimentali che saranno sviluppati nel periodo del Piano.

Fanno parte della programmazione territoriale sia gli interventi volti a rispondere direttamente ai bisogni dei cittadini, sia le azioni di sistema finalizzate a migliorare o rafforzare il sistema di offerta e, indirettamente, rispondere in miglior modo alla comunità (esempio di azioni di sistema: formazione rivolta agli operatori, sviluppo del sistema informativo, azioni di ricerca, ecc.).

Per quanto riguarda il Piano di zona triennale, si indicano:

- Per ogni macro-obiettivo di sistema:
 - gli obiettivi (prevedendo la possibilità per i territori di articolare anche dei sotto-obiettivi o di inserire nuovi obiettivi) – laddove si tratta di LEPS è necessario fare riferimento a quanto definito dalla pianificazione nazionale (schede ad hoc);
 - le azioni/interventi⁶ che si intendono mettere in campo – indicando le programmazioni e le fonti di finanziamento a cui si riferiscono;
 - gli indicatori - dove non già definiti dallo Stato e dalla Regione sono definiti dalla programmazione locale;
 - i Tavoli coinvolti e le loro eventuali articolazioni (es: sotto-gruppi tematici specifici, inter-tavoli, ecc.).
- Per ogni macro-obiettivo tematico:
 - gli obiettivi (prevedendo la possibilità per i territori di articolare anche dei sotto-obiettivi o di inserire nuovi obiettivi) – facendo riferimento alle programmazioni regionali tematiche;
 - le azioni/interventi che si intendono mettere in campo - indicando le programmazioni e le fonti di finanziamento a cui si riferiscono;
 - gli indicatori;
 - i target di popolazione.

Le voci della Tabella n. 5 inserita nella DGR n. 426/2019, ora denominata Tabella n. 1, saranno utilizzate per esplicitare le azioni e gli interventi programmati, come spiegato nel formulario della pianificazione triennale.

Si richiede di fornire informazioni specifiche rispetto alle progettualità proposte nell'ambito del PNRR, collegandole agli obiettivi di sistema e tematici. Contenuti e modalità di comunicazione sono indicati nei formulari per la redazione della pianificazione triennale e del documento attuativo annuale. Per agevolare la fruibilità del Piano di Zona 2023-2025, il materiale relativo alle progettualità PNRR andrà inviato come allegato. Si ricorda che nel documento attuativo annuale i territori saranno chiamati a dare conto dello stato di avanzamento dei progetti segnalati.

Le indicazioni fornite al punto 1) del paragrafo 2.6.2 valgono anche per eventuali modifiche, sempre relative ai componenti dei Tavoli, che si possono rendere opportune in sede di definizione della programmazione annuale (contenuta nel documento attuativo del Piano di Zona). Questo sempre al fine di garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza del processo di selezione dei soggetti coinvolti.

⁶ Si precisa che le azioni e gli interventi sono da intendersi in termini programmatici, mentre le progettazioni esecutive, da questi derivanti, saranno oggetto di specifici allegati al documento attuativo annuale.



Si ribadisce la necessità di assicurare, durante tutto il triennio, degli incontri informativi rivolti a tutte le realtà organizzate della società civile e alla cittadinanza, fermo restando la possibilità di prevedere e attivare ogni altro strumento di diverso livello di intensità di partecipazione.

Quanto alle tabelle relative alle Unità di Offerta sociosanitarie e sociali (UDO) definite nella L.R. n. 22/2002, soggette ad autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento, e alle strutture e ai servizi non soggetti alle procedure di cui alla succitata Legge regionale, andranno compilate e inviate secondo le indicazioni fornite con disposizioni successive, garantendo un aggiornamento annuale nella sezione dedicata del documento attuativo.

4) Quadro delle risorse economiche

Le informazioni e i dati richiesti sugli aspetti economici, così come le modalità/gli strumenti con cui darne evidenza, sono indicati nei formulari relativi alla pianificazione triennale e al documento attuativo annuale. Per facilitare la ricognizione da parte dei territori si farà riferimento anche alle informazioni rilevate tramite l'indagine annuale di ISTAT sugli interventi e i servizi sociali e i dati già contenuti nei flussi informativi condivisi.

5) Gli strumenti e i processi di governance del Piano di Zona

Si richiede di specificare i soggetti che hanno responsabilità e funzioni strategiche e operative nell'intero processo di programmazione, gestione e valutazione, descrivendo ruolo e compiti di ognuno.

Indicare gli strumenti che si intendono potenziare e/o attivare per facilitare i processi di implementazione e gestione del Piano di Zona (es: attivazione di reti, di coordinamenti specifici, redazione di regolamenti/protocolli, ecc.).

6) Monitoraggio del Piano di Zona

Il monitoraggio del Piano di Zona è svolto su base annuale a livello locale mediante la rilevazione dei dati relativi alle azioni e ai processi attivati con la programmazione locale.

I dati e le informazioni di monitoraggio costituiranno parte del documento attuativo annuale, il cui formulario è contenuto nell'Allegato C, che diventa quindi lo strumento operativo attraverso il quale il Piano di Zona coniuga l'individuazione di scelte strategiche di medio periodo con la necessaria flessibilità legata al mutamento in corso delle caratteristiche del contesto decisionale.

2.7 Il monitoraggio e la valutazione del Piano di Zona

Attraverso l'analisi dei dati di monitoraggio inviati dai territori è possibile realizzare, un raccordo tra:

- i diversi settori di intervento della Regione, offrendo occasioni di confronto e valutazione;
- il livello di programmazione territoriale e quello regionale, poiché garantiscono integrazione nel processo di programmazione.

La Regione conferisce il visto di congruità sulla Pianificazione di zona triennale e sui singoli documenti attuativi annuali.

La Regione elabora e condivide una relazione finale di valutazione delle pianificazioni di zona triennali.

